

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	677	2016	RESPONSABILITA'	22/12/2016



**Repubblica Italiana**

**In Nome del Popolo Italiano**

**La Corte dei Conti**

**Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

Composta dai Sigg.ri magistrati:

Dott.ssa Fausta Di Grazia	Presidente
Dott. Mario Nispi Landi	Consigliere
Dott. Antonio Galeota	Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Maio	Consigliere
Dott. Giovanni Comite	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

sulla **citazione in appello**, iscritta al n. **46.936** del registro di Segreteria, **proposta dalla sig.ra D. G. S.** (C.F. Omissis), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine della stessa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Occhiena Massimo (C.F. CCH MSM 68L03 L219C) e dall'Avv. Degni Filippo (C.F. DGN FPP 77R08 H501X), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, a Roma (RM), in via di Villa Sacchetti n. 11: **appellante**,

**nei confronti**

della **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale **per il Piemonte** e della **Procura generale** presso la Corte dei conti: **appellate**,

**e con**

**intervento "ad adiuvandum"** del Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia della provincia di Torino (C.F. 80089990016), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del medesimo, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Occhiena Massimo (C.F. CCH MSM 68L03 L219C) e dall'Avv. Police Aristide (C.F. PLC RTD 68E10 F839F), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, a Roma (RM), in via di Villa Sacchetti n. 11: **interveniente in appello**,

**Avverso e per l'annullamento/riforma**

della **sentenza n. 127/13** - della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte - **depositata il 12 luglio 2013**, notificata il 18 ottobre seguente.

Visti: la citazione in appello, l'atto di intervento, le conclusioni scritte del Procuratore generale, gli atti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, con l'assistenza del segretario sig.ra Bianco Lucia, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, l'Avv. Occhiena Massimo, per l'appellante e per il Collegio professionale interveniente, e il V.P.G. dott. Rebecchi Paolo Luigi, per il Pubblico Ministero appellato.

**Svolgimento del processo**

**[1]** Con atto di citazione, prodotto in data 8 marzo 2013, la Procura regionale per il Piemonte conveniva in giudizio **le sigg.re Buonafede Giuseppina e S. D. G. S.**

per sentirle condannare, nella misura del 50% ognuna, al ristoro, in favore della Regione Piemonte e dell'Azienda Ospedaliera "*Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio ospedaliero San Giovanni Battista*", della complessiva somma di **€ 10.992,42**, oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese del grado.

**[2]** I fatti di causa. In data 09 marzo 2011 l'Azienda Ospedaliero – Universitaria "*San Giovanni Battista*" di Torino trasmetteva, alla Procura territoriale torinese, la sentenza, irrevocabile, del Tribunale Civile di Torino, n. 1893/10, del 18 marzo 2010, di condanna della predetta Amministrazione a risarcire, in favore della sig.ra Gariuolo Anna Caterina, la somma di **€ 5.798,00**, oltre accessori, spese di C.T.U. e spese di lite. Esperita la prescritta istruttoria, emergeva che in data 10 marzo 2006, alle ore 02,00 circa, la sig. Gariuolo, all'epoca di anni 74, veniva trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'Ospedale le "Molinette" di Torino, con sintomi di ischemia cerebrale. La paziente, già ordinariamente incapace di attendere autonomamente ai propri elementari bisogni, è stata assistita nel corso della notte, trascorsa al P.S., dalla figlia ed accompagnata dalla fidanzata del figlio. Poco prima delle ore 08,00 del mattino, la congiunta, pur insistendo nel voler rimanere vicino all'anziano parente, veniva invitata dal personale infermieristico ad allontanarsi, dovendo lo stesso procedere all'igiene personale della paziente. Pochi momenti dopo, quest'ultima, fu ritrovata a terra, vicino alla barella, in seguito a caduta, all'esito della quale riportava fratture e traumi vari. La terapia praticata, trasfusione di plasma e tamponamento nasale anteriore, attese le condizioni generali e l'età della stessa, sconsigliava qualsivoglia intervento chirurgico. Qualche giorno dopo la paziente è stata dimessa, per continuare le terapie in assistenza domiciliare. In ragione di quanto occorso, in data 12 marzo 2007 veniva visitata dal medico legale dott. Amoretti, che le riscontrava un danno biologico del 9% ed una malattia traumatica di due mesi. Falliti i tentativi di composizione stragiudiziale della controversia, la sig.ra Gariuolo conveniva in giudizio l'Azienda Universitaria, con gli esiti della richiamata decisione del Tribunale Ordinario di Torino. Quest'ultimo, previa escussione degli stretti

congiunti (figlia e convivente), che confermavano essere la paziente caduta da una barella priva o senza protezioni, in quanto abbassate, ha riconosciuto la responsabilità del presidio sanitario per omessa predisposizione di cautele di sicurezza, per un soggetto affetto da gravi crisi epilettiche e non autosufficiente. La C.T.U., predisposta in quella sede, evidenziò un danno biologico del 4% ed una invalidità temporanea pari a 20 giorni. Il sinistro è stato, quindi, definito con la corresponsione della somma di **€ 6.098,00** a titolo di risarcimento danni, di **€ 4.414,42**, per rimborso spese legali, e di **€ 7.036,38**, per spese peritali, per un totale di **€ 17.548,80**, sopportate per **€ 1.500,00** dall'Azienda Universitaria – Ospedaliera, e per il resto poste a carico del fondo speciale per i rischi sanitari della regione Piemonte. La Procura regionale, escluse le responsabilità di altri dipendenti, tutti in ogni caso invitati, procedeva, in sede erariale, nei confronti della Dott.ssa Buonafede Giuseppina e della Collaboratrice sanitaria D. G. S., in servizio presso il Pronto Soccorso dell'A.U.O. San Giovanni Battista, dove era ricoverata la sig.ra Gariuolo al momento del sinistro, per non avere predisposto elementari misure a tutela della degente.

**[3]** Con sentenza n. **1277/13**, del **12 luglio 2013**, la Sezione regionale per il Piemonte condannava le due dipendenti del Presidio ospedaliero – universitario a pagare, in favore della Regione Piemonte e della medesima Azienda, l'importo di **€ 4.000,00** ciascuna, oltre accessori di legge e spese del grado, liquidate in **€ 1.215,42** complessive e da dividere in parti eguali tra le prevenute. In breve, i primi Giudici, tenendo conto del materiale probatorio raccolto in sede civile e previo riesame della vicenda, in considerazione della diversa natura della responsabilità contabile rispetto a quella accertata in sede civile dal Tribunale di Torino, comprensiva della valutazione dei contrapposti apporti testimoniali, perveniva a riconoscere la fondatezza della pretesa attrice, in quanto *<<...Il mancato rialzo delle sponde della barella costituisce grave violazione colposa, nella specie dell'assoluta ingiustificabile imperizia del medico, in relazione all'omesso controllo di simile attività, rientrante tra quelle propedeutiche per preservare la salute dei pazienti, e, nell'occasione, necessitata dallo stato del soggetto ricoverato, e, nel contempo, grave negligenza da parte della Collaboratrice sanitaria, la quale ha omesso la predisposizione di una misura di sicurezza che non solo rientrava fra quelle esigibili ma addirittura "raccomandate" per una corretta e sicura gestione dei ricoverati dalla Direzione>>*. L'oggettiva situazione di grave

difficoltà dello svolgimento delle funzioni lavorative all'interno del pronto soccorso, difficoltà amplificate dal cospicuo numero di pazienti, colà ricoverati, erano poi motivo per ridurre l'addebito nella misura di € 4.000,00 cadauno.

[4] La sentenza *de qua* veniva gravata dalla **sig.ra D. G. S.**, con atto notificato alla Procura regionale e generale nonché a parte concorrente nel fatto pregiudizievole, recante le seguenti doglianze: <<**1. Erroneità della sentenza per violazione del diritto di difesa, dell'art. 111 Cost., motivazione difettosa, contraddittoria e illogica, nonché per istruttoria carente – Violazione del principio dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile**>>. In breve, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento unicamente sulle risultanze del giudizio civile, omettendo qualsiasi ulteriore attività istruttoria, volta ad accertare la dinamica dei fatti e la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Di tal ché, essa ha erroneamente e immotivatamente ritenuti provati i fatti di causa, in particolare, la circostanza della caduta dalla barella perché la stessa aveva le sponde abbassate, sulla base di quanto affermato nel corso del giudizio civile, venendo così in contrasto con i principi di autonomia del giudizio erariale. In tale contesto, egli non ha effettuato un'autonoma istruttoria, malgrado così indicava nelle motivazioni, non ha tenuto conto delle dichiarazioni, tutte in senso contrario (sponde alzate) rese dal personale del pronto soccorso subito dopo i fatti, non ha nemmeno dato rilevanza a quanto riportato nella cartella clinica avente valore di atto pubblico fino a querela di falso. Diversamente, ha ritenuto credibili le dichiarazioni dei parenti dell'infortunata che, peraltro, come dalle stesse ammesso, non avevano assistito alla caduta. Di poi, l'appellante “...*non è stata chiamata quale parte nel giudizio civile...*” ove, quindi, non si era potuta difendere, mentre l'Amministrazione evocata in tale sede non aveva spiegato difese adeguate. E proprio la mancata partecipazione della prevenuta al giudizio risarcitorio civile avrebbe imposto al Collegio di prime cure un attento e approfondito esame di tutti gli elementi di prova prodotti dalla stessa nel giudizio contabile. <<**2. Erroneità della sentenza per contraddittoria, insufficiente e illogica motivazione in ordine alla condotta antigiuridica e al nesso di causalità**>>. L'appellante evidenziava che la carente attività istruttoria in primo grado “...*ha condotto a ritenere sussistente in capo alla Dott.ssa D. G. l'elemento della condotta antigiuridica, per non avere provveduto ad alzare le spondine della barella*”.

Tuttavia, un tale assunto era contraddetto da tutte le dichiarazioni dei sanitari versate in atti, da cui risultava in modo incontrovertibile che le sponde fossero alzate, con il venir meno dell'antigiuridicità del comportamento. Non solo. Quanto affermato dai primi Giudici era smentito dalla stessa C.T.U. in sede civile che ha attestato ferite non compatibili con una caduta laterale. In realtà, atteso che tutte le barelle del pronto soccorso hanno le sponde laterali, ma non per tutta la lunghezza del lato, la paziente non poteva essere caduta che dal fondo della barella medesima, verso il quale si era spinta. In tal modo, la circostanza che le sponde fossero alzate o abbassate era irrilevante, atteso che la *"...norma regolamentare che impone di tenere le sponde del letto alzate costituisce misura precauzionale, la cui violazione non determina ex se responsabilità amministrativa, dovendo essere accompagnata anche all'accertamento del nesso causale"*. <<**3. Erroneità della sentenza per illogica e irragionevole motivazione in ordine al nesso di causalità, per un ulteriore profilo**>>. Il danno erariale, derivante dalla soccombenza in sede civile, non era imputabile, sotto il profilo, del nesso di causalità, alla prevenuta giacché l'Amministrazione non ha prodotto, a propria difesa, le dichiarazioni del personale che escludevano che le sponde fossero abbassate. In sostanza, l'Ente si è difeso male e ha anche ommesso di appellare la sentenza civile. Ma il contestato danno erariale non era etiologicamente collegato alla condotta dell'appellante anche secondo una diversa prospettiva: in breve, *"...anziché stipulare un contratto assicurativo con una società operante nel settore, la regione Piemonte ha deciso di ricorrere a una forma di gestione diretta dei sinistri (c.d. "autoassicurazione" o "autotutela assicurativa")"*>>. <<**4. Erroneità della sentenza in relazione alla dichiarata sussistenza del danno erariale e per violazione dell'art.1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, quanto a insindacabilità delle scelte discrezionali**>>. Le liquidazioni dei danni sanitari operate avvalendosi dei fondi autoassicurativi, erano a costituire gli effetti della scelta della Regione di non stipulare polizze assicurative, coprendo così i rischi/sinistri sanitari con le specifiche disponibilità accantonate a bilancio, al fine di conseguire forti risparmi di spesa pubblica. In ragione di tanto, una tale fattispecie non era conoscibile dal Giudice contabile *"...perché conseguente a una scelta di merito..."* insindacabile. Così, se la polizza fosse stata stipulata, il danno erariale non sarebbe stato preso in considerazione. <<**5. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla dichiarata**

**sussistenza dell'elemento soggettivo, per ulteriore profilo>>**. Secondo l'appellante la sentenza non ha valutato le circostanze di fatto che escludevano, nella fattispecie, l'elemento soggettivo. In particolare: le sponde erano alzate; la paziente non si trovava in stato confusionale, come anche chiarito dal medico intervenuto dopo l'incidente e dall'infermiera del turno precedente; il pronto soccorso ospitava circa 20/30 degenti per le prime cure. E tutto ciò elideva la colpa grave. <<**6. Erroneità della sentenza per incongruo esercizio del potere riduttivo.**>>. L'esercizio del potere di riduzione è stato eccessivamente contenuto se si ha riguardo alle concrete circostanze in cui si è verificato il sinistro, giacché la mattina del 10 marzo 2006 al Pronto soccorso erano presenti 16 infermieri, la caposala, il medico di turno e gli operatori sanitari. Ora, posto che la prescrizione di tenere alzate le sponde della barella ha carattere generale, ciascun sanitario, nonché operatore socio sanitario presente avrebbe dovuto rispettarla e, quindi, provvedere direttamente laddove avesse visto le spondine abbassate. La presenza poi di un numero elevatissimo di pazienti in degenza (20 – 30, di cui 11 ricoverati tra le ore 7 e le ore 8) venivano ad avere evidenti riflessi sulla intera organizzazione del tempo del lavoro. <<**7. Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese**>>. Da ultimo, chiedeva la riforma della sentenza anche in ordine alla condanna alle spese di giudizio, *"...in quanto decisa in modo errato e immotivato e comunque in una vicenda in cui non può gravarsi sull'appellante nessuna responsabilità amministrativa"*. Di tal ché, previa riproposizione di tutte le eccezioni e/o argomentazioni avanzate in primo grado, instava per l'annullamento/riforma della sentenza di prime cure, con proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, predicava una maggiore applicazione del potere di riduzione, con il favore delle spese.

**[5]** Con memoria, debitamente notificata, versata in atti il 05 agosto 2015, spiegava **"intervento ad adiuvandum"**, il Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia della provincia di Torino, che, ribadita preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento e la legittimazione ad agire nell'interesse della D. G., instava per l'accoglimento del gravame, con annullamento/riforma della sentenza di prime cure perché erronea, ingiusta e lesiva, e in ogni caso perché pronunciata in assenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

**[6]** Nelle conclusioni scritte, prodotte in atti il 07 settembre 2016, la Procura generale, previa declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento, instava per la reiezione dell'impugnativa, con condanna alle spese del grado. Osservava, a tal riguardo, che l'art. 344 c.p.c., che limita in appello l'intervento a quei soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., è disposizione di cui la giurisprudenza contabile afferma l'applicazione anche di fronte a se medesima (Sez. 1° n. 356 del 2012 e Sez. 3^ n. 421 del 2012). Di poi la costante giurisprudenza, che ammette l'intervento di soggetti terzi nel giudizio di responsabilità amministrativa, ne limita l'ipotesi a quello "adesivo" rispetto all'azione promossa dal Pubblico Ministero contabile, escludendosi invece un intervento diretto ad avversare la pretesa erariale. Quanto, invece, all'atto di gravame formulato dalla D. G., il P.G. ne riteneva infondati i motivi. Di fatti, relativamente al rapporto di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, osservava che lo stesso derivava dalla assenza di vincoli pregiudizievoli, salvo il caso dell'incidente di falso. Cosicché, nel giudizio contabile le decisioni assunte in sede civile assumono, unitamente agli elementi di prova prodotti in tale sede, valore di argomento probatorio che deve sorreggere il ragionamento del giudice. In specie, i primi Giudici hanno esaminato le risultanze processuali, vagliate in sede civile anche attraverso consulenza tecnica, ed hanno ritenuto ragionevolmente provati i fatti materiali di causa, in relazione ai quali era emersa una non giustificata carenza di controllo della paziente, in particolare con riguardo all'assetto della barella e all'omessa adozione di precauzioni connesse allo stato psicofisico della stessa. In particolare, l'Attore pubblico rilevava che le difese prospettate dall'appellante in punto di fatto sono state oggetto di specifica istruttoria in sede civile: la sentenza del Tribunale di Torino ha evidenziato come le prove acquisite in quella sede non hanno escluso che le sponde fossero abbassate. Non rilevante appariva poi la mancata partecipazione della D. G. al giudizio civile, perché in esso non convenuta, in considerazione della espressa previsione di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 3 del 1957. Quanto al nesso di causalità e all'indebito sindacato su scelte discrezionali con riguardo alla decisione, da parte dell'Amministrazione regionale, di procedere in "autoassicurazione" per i rischi sanitari, evidenziava che alcun sindacato su tale scelta ha operato il Giudice contabile, che si è limitato a constatare, secondo la disciplina normativa vigente, che l'ente pubblico, sia quale Azienda ospedaliera, sia quale Fondo regionale, hanno sopportato, pro quota, il danno



patrimoniale. La scelta di non attivare polizze assicurative (o meglio di attivarle solo per rischi che nel caso non erano inclusi nella copertura) rientrava nelle opzioni della P.A., dalle quali discendono conseguenze normativamente stabilite in tema di giudizio di rivalsa per il danno subito. Con riguardo poi alla presunta carente difesa dell'Azienda ospedaliera in sede civile, osservava che le modalità difensive dalla stessa sviluppate rientrano in valutazioni discrezionali per le quali non emergono evidenze tali da poterle qualificare irrazionali e da consentirne un sindacato in questa sede. Riguardo all'elemento soggettivo, la sentenza ha puntualizzato lo specifico ruolo della dott.ssa D. G. nella vicenda in questione. In proposito, ha valorizzato la posizione di garanzia assunta dalla medesima nella particolare situazione di affidamento in cui si pongono i soggetti ricoverati nelle strutture di pronto soccorso, in particolare nei casi in cui gli stessi siano affetti da infermità gravi come nel caso all'esame. In breve, non può accogliersi la prospettazione secondo cui le "cadute" dalle barelle sarebbero eventi pressoché inevitabili. In ordine poi alla riduzione dell'addebito, la P.G. poneva in rilievo come la sentenza vi abbia ragionevolmente provveduto e non risultano elementi per una sua più ampia applicazione. Da ultimo, il profilo relativo alle spese non risulta affatto motivato e specificato. In ogni caso le spese, come previsto dalla disciplina regolamentare applicabile, sono una conseguenza della soccombenza.

**[7]** Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti concludevano come da verbale, ribadendo, per ciò, il contenuto del gravame, dell'atto di intervento e delle conclusioni scritte, ai quali erano ad operare ogni ritenuto rinvio. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

### **Ragioni del decidere**

**[1]** La Sezione è chiamata a vagliare, in principalità di rito, l'ammissibilità dell'intervento spiegato in appello dal Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia della Provincia di Torino, *ad opponendum* dell'azione pubblica e, quindi, *ad adiuvandum* delle ragioni della parte privata, riconosciuta dalla impugnata sentenza corresponsabile a titolo di danno patrimoniale indiretto. A tal riguardo, l'I.P.A.S.V.I., Ente pubblico non economico ad appartenenza necessaria, con funzione di rappresentanza e di tutela della professione infermieristica, sostiene

essere legittimato a difendere in sede giurisdizionale, anche gravatoria, gli interessi associativi, tutte le volte in cui si assumono violate le norme poste a tutela della professione, ovvero quando si tratta di conseguire determinati vantaggi, sia pure con carattere strumentale, giuridicamente riferibili all'intera categoria; in sintesi, l'eventuale condanna inflitta ad un proprio iscritto potrebbe tradursi, secondo il suddetto opinare, in un pregiudizio per l'intero gruppo professionale, potendo integrare "...*un vulnus al prestigio della professione e alla relativa immagine, nonché una perdita di credibilità del personale infermieristico nel suo complesso*". Motivi questi che verrebbero a legittimare l'intrapreso intervento, giacché, a differenza di quanto avviene nel gravame civile, ove la giurisprudenza, sulla base dell'art. 344 c.p.c., non ammette l'intervento adesivo dipendente del terzo, nell'appello contabile una tale operazione sarebbe specificatamente consentita dall'art. 66, comma 2, del R.D. n. 1038 del 1933, disposizione speciale prevalente sulla norma di rito civile e non travolta dalla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n. 55, del 03 giugno 1966) dei Consigli di Prefettura, limitata alla composizione e al funzionamento degli stessi, e non estesa alle norme meramente processuali contenute nel medesimo Capo IV. A supporto della auspicata applicazione, richiamava pronuncia di questa Corte (Sez. 2<sup>a</sup>, 1° marzo 2013, n. 130) e, in sede dibattimentale, gli artt. 185 e 200, del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (recante il "*Codice di Giustizia Contabile*"). Un tale opinare non incontrava, tuttavia, il favore della Procura generale, vuoi perché l'art. 344 c.p.c. è ritenuto, dalla giurisprudenza contabile (Sez. 1<sup>a</sup> n. 356 del 2012, Sez. 3<sup>a</sup>, n. 421 del 2012), applicabile anche ai propri giudizi, vuoi perché le Corti di merito erano ad ammettere l'intervento in giudizio (in prime cure) di soggetti terzi soltanto in adesione all'azione promossa dal Procuratore regionale, mentre inapplicabile era la nuova disciplina prevista dal C.G.C., come disposto dalle norme transitorie allo stesso allegate.

**[1.1]** L'atto di intervento, siccome formulato, non può avere ingresso nell'odierno giudizio e, pertanto, è da dichiarare inammissibile. Preliminarmente, ritiene il Collegio che i richiami rivolti dall'interveniente all'art. 185, "*Nel giudizio di impugnazione è ammesso l'intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell'art. 200*", e all'art. 200, "*1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle*

*parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa è l'effetto di dolo o collusione a loro danno*", del d.lgs. n. 174, del 26 agosto 2016 (recante il "Codice della Giustizia Contabile"), non colgono nel segno poiché a mente dell'art. 2, comma 4, delle "Norme transitorie e abrogazioni" (Allegato n. 3 al Codice), le disposizioni della parte VI, dedicata alle impugnazioni, in cui sono inseriti i precetti dianzi richiamati, "...si applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice", fissata al 07 ottobre 2016, con esclusione, per ciò, del giudizio odierno la cui notificazione è stata chiesta il 17 dicembre 2013. Di tal ché, l'atto di intervento spiegato dal Collegio degli Infermieri professionali deve parametrarsi alle norme disciplinanti l'istituto, siccome vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Contabile, raccolta di procedura che in ogni caso consente l'intervento del terzo in appello negli identici casi e situazioni del passato, vale a dire con riguardo all'intervento volontario principale e con esclusione di quello adesivo, *ad adiuvandum*. In breve, alla stessa stregua del passato la nuova disciplina di procedura contabile, artt. 185 e 200, consente l'intervento per la prima volta in appello di terzi nelle ipotesi in cui la sentenza esecutiva, intervenuta tra altri, produca una situazione di pregiudizio a un loro autonomo diritto o ad una loro autonoma posizione, ripetendo così, in termini perfettamente sovrapponibili, l'opposizione di terzo ordinaria e revocatoria di cui all'art. 404 c.p.c., che, a mente dell'art. 344 c.p.c. consente l'intervento in appello ordinario civile. In ipotesi, per ciò, l'art. 344 c.p.c. e l'art. 185 del C.G.C., l'art. 404 c.p.c. e l'art. 200 del C.G.C. permettono, identicamente, l'intervento in sede di gravame al terzo che, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Così Corte di Cass. n. 2722 del 1995). Di poi, il diritto vantato dal terzo deve essere non solo autonomo ma incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata. In tale contesto, l'eccezionale previsione dell'intervento in appello si giustifica con lo scopo di evitare che la sentenza di primo grado, pur pronunciata *inter alios*, possa pregiudicare i diritti di un terzo che non avrebbe senso escludere dal giudizio di gravame, dal momento che egli potrebbe in seguito attaccare la decisione pronunciata in quella sede con lo strumento dell'opposizione, che in ipotesi può definirsi come una opposizione di terzo anticipata. In ragione di tanto, è da escludere che il

Collegio degli infermieri professionali possa ritenersi terzo portatore di un autonomo e incompatibile diritto, quale verosimilmente integrato dal “...*vulnus al prestigio della professione e alla relativa immagine...*” all’esito di una “...*eventuale condanna inflitta dal Giudice contabile a una infermiera iscritta...*”, da legittimare un intervento volontario in appello. Di fatti, come chiarito, l’intervento al quale si riferiscono sia l’art. 344 c.p.c., sia l’art. 185 C.G.C., è quello volontario principale, mentre la giurisprudenza di legittimità è ferma nell’escludere, in sede civile gravatoria, l’ammissibilità dell’intervento adesivo, *ad adiuvandum* dell’impugnativa di una delle parti (cfr. a tal riguardo, Corte di Cass. n. 4939/1980, 1615/1981, n. 1948/1989, n. 3502/1993, id. 12134 del 1997, n. 12114/2006, Cass. Sez. 1°, 27327 del 2011). In sede di giudizio di responsabilità amministrativo contabile, per il periodo antecedente l’entrata in vigore del C.G.C., il Collegio degli Infermieri professionali ravvisa di poter superare l’interpretazione restrittiva, che dell’art. 344 c.p.c. è stata data dalla Corte di legittimità, invocando l’applicabilità dell’art. 66, comma 2, del R.D. n. 1038 del 1933, statuente che “*Fino a che non sia iniziata la discussione, può essere fatta adesione all’atto di appello da parte di coloro che abbiano un interesse comune con l’appellante*”, che il Collegio, in quanto disciplinante l’appello avverso le decisioni dei Consigli di Prefettura, ritiene sia stato travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, avvenuta con sent. n. 55, del 03 giugno 1966, delle disposizioni sulla composizione e il funzionamento dei Consigli di Prefettura. Orbene, in tale plesso di norme si collocava sia l’art. 69, comma 1, prevedente l’intervento volontario in appello di coloro “...*che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo*”, per ciò, diretto a far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo, assolutamente incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di 1° grado *inter alios* pronunciata, nei confronti di tutte le parti (intervento principale o autonomo) ovvero nei confronti soltanto di alcune (intervento litis consortile o autonomo), sia l’art. 66, comma 2, disciplinante l’intervento adesivo dipendente del terzo (ovvero *ad adiuvandum*). La Sezione adita esclude, tuttavia, l’operatività dell’invocata disposizione, nei giudizi di responsabilità amministrativo – contabile, contrariamente a qualche dissonante pronuncia in proposito (si veda, sia le sentt. n. 65 e 67 del 1999, di questa stessa Sezione, sia la n. 130, del 1° marzo 2013, della Sez. 2<sup>a</sup> di appello), e ciò nel rilievo che tale disciplina, contenuta in apposito capo del richiamato Regolamento, afferisce ad uno specifico sistema di

impugnative rimasto in parte travolto dalla declaratoria di incostituzionalità dei Consigli di Prefettura (cfr. Corte Cost. n. 55, del 03 giugno 1966). Per ciò, <<...rileva il Collegio che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito che le disposizioni del secondo comma dell'art. 66 del R.D. n. 1038 del 1933 si applicano solo ai "Consigli di Prefettura, in parte travolti dalla sentenza n. 55 /1966 della Corte Costituzionale (SS.RR. n. 630 del 1989) e che l'art. 103 del R.D. si combina con l'art. 66, comma 1, ma non anche con il secondo comma del medesimo art. 66 (SS.RR. n. 634 1989 e n. 748 del 1992)>> (Sez. 1° di app., n. 107/15/A, del 04 febbraio 2015). Da ultimo, vi è che la giurisprudenza contabile nell'ammettere - per il primo grado e nonostante la latitudine di quanto assentito dall'art. 47, del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, prevedente che *"Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa..."* - un intervento dell'Amministrazione danneggiata, lo ha da sempre limitato a quello adesivo rispetto all'azione promossa dal Procuratore regionale, escludendosi, invece, un intervento diretto ad avversare la pretesa erariale (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 1/2003/QM, del 18 febbraio 2003, Sez. 3^ n. 351 del 2011, n. 182 del 2013, n. 227 del 2014, n. 90 del 2015, Sez. 2^ n. 34/1998/A, id. n. 50/2006/A, Sez. 1^ n. 103 del 2008 e n. 15 del 2011), siccome confermato anche dall'art. 85 (*"Intervento di terzi in giudizio"*) del *"Codice di Giustizia Contabile"*, statuente che <<*Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione*>>. Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'atto di intervento e il non luogo a provvedere in ordine alle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

**[2]** Nel merito l'appello formulato dalla parte privata è da accogliere.

In ipotesi, all'origine dell'azione è un danno patrimoniale indiretto, sopportato dalla Regione Piemonte – *"Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio ospedaliero San Giovanni Battista"*, in conseguenza della condanna subita in sede civile per le lesioni riportate da paziente, ricoverata presso il pronto soccorso di quel nosocomio, a seguito di caduta dalla barella. Preliminarmente, il Collegio ravvisa dover operare un breve richiamo agli aspetti incontrovertiti della vicenda, siccome risultanti dalle evenienze documentali in atti. In specie, non può revocarsi in

dubbio che la sig.ra Gariuolo Anna Caterina (all'epoca di anni 74), in data 10 marzo 2006, intorno alle ore 02,00, veniva trasportata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Battista di Torino (le "Molinette"), con sintomi di ischemia cerebrale; che la paziente, già ordinariamente incapace di attendere in via autonoma ai propri elementari bisogni, era accompagnata dalla figlia, sig.ra Marchetti Pina, e dalla compagna del figlio, sig.ra Germanis Deborah, la prima autorizzata ad assisterla nel corso della notte e sino all'incirca alle ore 08,00, la seconda, invece, presente in sala di attesa; che poco prima delle 08,00 la stretta congiunta fu invitata, dal personale infermieristico, ad allontanarsi, dovendo lo stesso procedere all'igiene personale della degente e che, pochi minuti dopo, la predetta fu ritrovata ai piedi della barella, da dove era scivolata riportando delle fratture, all'esito delle quali il Tribunale Civile e Penale di Torino, con sentenza n. 1893/10, del 18 marzo 2010, assunta a seguito di C.T.U. che riconosceva un danno biologico nella misura del 4% e una invalidità temporanea pari a giorni 20, condannava l'Azienda Ospedaliera – Universitaria "San Giovanni Battista" di Torino, ritenuta responsabile della omessa "...*predisposizione della messa in sicurezza della barella per un soggetto che soffriva di crisi epilettiche e che non era autosufficiente...*", a risarcire la somma di € 5.798,00, oltre accessori, spese di C.T.U. e spese di lite. Un tanto premesso, la gravata decisione ha riconosciuto responsabile della caduta, con ascrivibilità degli oneri risarcitori indiretti, l'odierna appellante [parziariamente, insieme alla dott.ssa Buonafede Giuseppina, che ha però fruito della definizione agevolata della propria posizione, come da sent. n. 235, del 17 aprile 2014, di questa stessa Sezione], rea di aver lasciato improvvidamente le sponde della lettiga abbassate, malgrado l'obbligo in capo al personale sanitario (tutto) della messa in sicurezza della barella, per un soggetto che soffriva di crisi epilettiche e che non era autosufficiente. Ora, ciò che non convince il Collegio, nell'opinamento dei primi Giudici, è il "quomodo" seguito per giungere a dimostrare la circostanza che le spondine della barella fossero abbassate. In sede civile, l'Amministrazione sanitaria convenuta, che opponeva che le spondine fossero alzate e che la paziente era scivolata non lateralmente ma dal fondo del lettino, ove si era trascinata, per una propria scelta difensiva non chiedeva fossero assunti testi a sostegno della propria versione dei fatti, mentre le uniche testimoni escusse erano le due signore che accompagnavano la malcapitata paziente, tra l'altro non presenti al momento dell'incidente. Di poi, la

C.T.U., incentrata prevalentemente sull'accertamento della percentuale di invalidità, attestava la ricorrenza di fratture e lesioni compatibili anche con lo scivolamento della paziente dalla barella. A tale stregua, ritiene la Sezione che non si sia raggiunta la prova, neanche ricorrendo alla teorica del *“più probabile che non”*, vale a dire della *“probabilità prevalente”*, che contraddistingue i giudizi civilistici in contrapposizione al principio penalistico della *“prova oltre ogni ragionevole dubbio”*, che le spondine della barella, all'atto della caduta della sig.ra Gariuolo, in data 10 marzo 2006, fossero effettivamente abbassate. Preliminarmente, mette conto rilevare che *“...è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato”* (cfr. Corte di cass. n. 6023, del 10 maggio 2000). Cosicché, ai fini della corretta decisione, il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Corte di Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045). Di poi, alla stregua delle argomentazioni della giurisprudenza consolidata (cfr. Corte dei conti, Sez. 3<sup>a</sup> di app., n. 623/2005, id. Sez. 1<sup>a</sup>, n. 387/2002), il Giudice contabile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare, ai fini del proprio convincimento, le prove raccolte in altri giudizi, come quello civile, che devono in ogni caso costituire oggetto di confronto dialettico tra le parti. In breve, il principio del libero convincimento del giudice, di cui all'art. 116 c.p.c., implica che nella valutazione delle prove non esiste una gerarchia di efficacia delle stesse, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal Giudice stesso per essere poste a fondamento del proprio convincimento e all'esito del contraddittorio tra le parti, del quale egli deve dare conto con motivazione il cui unico requisito è l'immunità da vizi logici (cfr. Corte di Cass. n. 1747/2003). Detto diversamente, le

sentenze di condanna dell'Amministrazione (in specie sanitaria), per danni a terzi per fatto del dipendente, non hanno efficacia vincolante o preclusiva nel giudizio di responsabilità amministrativa, neanche in ipotesi in cui al giudizio civile abbia partecipato il pubblico dipendente, autore del fatto lesivo (cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 114 – A/1971), senza però escludere che il Giudice contabile possa trarre elementi utili dalle prove colà acquisite. Cosicché, l'intervenuta pronuncia del Giudice ordinario, da cui è scaturito il danno indiretto, costituisce unicamente un mero presupposto di fatto dal quale il Giudice contabile, ferma l'autonomia e separatezza dei due giudizi, deve partire per elaborare le proprie autonome valutazioni e così verificare la sussistenza del nesso causale eventualmente intercorrente tra la condotta del convenuto e il danno patrimoniale sofferto dall'Ente pubblico (cfr. *ex aliis*, Corte dei conti, Sez. 1<sup>^</sup>, 07 dicembre 1999, n. 319/A, Sez. 2<sup>^</sup>, 27 ottobre 2000, n. 321/A). Per ciò, non pare condivisibile l'opinare di parte privata, proprio in quanto il *"...il giudice di merito può utilizzare...anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti...come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili"* (così Corte di Cass. 11 giugno 2007, n. 13619, id. 05 dicembre 2008, n. 28855, e n. 8585, dell'11 agosto 1999). Alla luce di ciò ravvisa il Collegio che la sentenza di prime cure non sia immune da vizi logici per avere valorizzato in maniera prevalente le testimonianze delle accompagnatrici della paziente che, tuttavia, non erano presenti nel momento della rovinosa caduta. Inoltre, le modalità difensive dell'Amministrazione sanitaria, in sede di giudizio civile, scontano qualche leggerezza, di certo indotta dall'esigenza di chiudere e al più presto la vicenda che peraltro non si prestava ad esorbitanti pretese risarcitorie, come è dato rilevare dalla sent. n. 1893/10, ove si legge: *"...La convenuta, pur non contestando la caduta, non ha dato prova né del fatto contrario che le sbarre fossero alzate né che la caduta sia stata accidentale..."*. Di tal ché, la condanna civile è stata una conseguenza sia della C.T.U., incentrata prevalentemente sull'accertamento dell'invalidità conseguente alla caduta, sia dell'assunzione delle incontestate testimonianze rese dalle sigg.re Marchetta e Germanis, ma anche dalla mancata richiesta, da parte dell'Azienda sanitaria, di assumere le testimonianze del personale del pronto soccorso, tutte di segno contrario



(sponde alzate), in quel giorno presente in servizio, che ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in seguito all'incidente occorso. Queste ultime, circostanziate ed inequivocabili, ove assunte e debitamente valorizzate avrebbero potuto porre in dubbio non tanto la caduta della sig.ra Gariuolo Caterina, di cui l'azienda ospedaliera è comunque chiamata a rispondere, bensì la circostanza che la stessa sia avvenuta per l'improvvida iniziativa di tenere le spondine della barella abbassate. Di fatti, la sentenza di prime cure ritiene *"...acclarata la circostanza, giudicata comprovata nel giudizio civile, secondo la quale la caduta dalla barella sia in relazione causale con il fatto che le sponde laterali della stessa – abbassate per tutta la notte – fossero tali anche al mattino"*. Ma un tale convincimento traeva fondamento, anche in sede erariale, dalle testimonianze rese dinanzi all'A.G.O. dalla sig.ra Marchetta Maria Pina, figlia della sig.ra Gariuolo, e dalla sig.ra Germanis Deborah, compagna del figlio di quest'ultima. Ora, se l'insussistenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 248, del 23 luglio 1974, del divieto di testimoniare sancito per i parenti (e gli altri soggetti) indicati nell'art. 247 c.p.c., rende bensì impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da tale norma, non avendo evidentemente senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso, ciò tuttavia *"...non esclude che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni medesime"* (così Corte di Cass., 14 febbraio 2000, n. 1632, id. 30 agosto 2004, n. 17384, n. 17630 del 2010 e n. 248 del 1994). In specie, il Giudice ordinario ha ammesso la testimonianza della figlia della paziente *"...ritenendo che la teste non abbia un interesse concreto ed attuale nella causa"*, aspetto del tutto trascurato nel processo erariale di prime cure, sebbene in tale sede fossero stati introdotti nuovi e più completi elementi per valutare l'attendibilità della stessa, siccome integrati dalle dichiarazioni dei sanitari e dalla scheda di denuncia infortuni. Mette conto rilevare, infatti, che quando la sig.ra Gariuolo è caduta dalla barella, le sigg.re Marchetta e Germanis non erano presenti, in quanto invitate ad attendere nella sala del pubblico. E invero, la prima affermava: *"...preciso di non avere visto mia madre cadere"*, mentre la seconda attestava di essere stata tutto il tempo *"...in una sala d'attesa, nella stanza della attrice vi era solo la figlia"*. Quindi non è dato vedere come tali dichiarazioni, verosimilmente oggetto di un interesse concreto e attuale nella causa risarcitoria,

possano valere a provare che le spondine della lettiga non fossero alzate al momento dell'incidente. Ma vi è dell'altro, poiché le due dichiarazioni testimoniali erano a confliggere tra di loro in quanto la sig.ra Germanis asseriva che la barella non aveva del tutto le spondine laterali: *"...ho visto che le sbarre della barella non c'erano proprio, non è che erano abbassate, erano del tutto assenti"*, mentre la sig.ra Marchetta affermava: *"...le sbarre erano abbassate quando io ero vicino a mia madre che ho assistito per tutta la notte [...]. Ho anche visto che le sbarre della barella di mia madre erano sempre abbassate. Mia madre era a terra ferita ed in un lago di sangue. Preciso di non aver visto mia madre cadere e quando l'ho vista la stavano portando via su un lettino barella"*. Di poi, le dichiarazioni dei medici e degli infermieri del Pronto soccorso, rilasciate alcuni giorni dopo i fatti, se pur non aventi lo stesso valore delle testimonianze assunte nel separato giudizio civile, meritano una maggiore considerazione, atteso che provengono dai colleghi dell'appellante, rimasti estranei al processo civile in quanto non evocati a testimoniare, ma privi di qualsiasi posizione di interesse ex art. 246 c.p.c. Ad avviso del Collegio le dichiarazioni rilasciate dai predetti, sia in sede di audizione dianzi al Procuratore regionale, sia nel corso dell'inchiesta amministrativa, escludono che possa ritenersi raggiunta la prova che al momento della caduta della paziente le sponde fossero abbassate. Di fatti, in sede di audizione, in data 06 dicembre 2012, la sig.ra Biancotto Maria, dichiarava che *"...verso le ore 07,55 sono stata chiamata da urla provenienti dai pazienti in degenza e accorrendo ho visto la sig.ra Gariuolo già caduta, ai piedi della barella, sanguinante; le sponde erano alzate"*; nella scheda denuncia infortuni, del 13 marzo 2006, a firma del dott. Riccardini Franco, si legge che *"...la paziente scivolava dalla barella nonostante era protetta dalle sbarre"*; nella relazione del 10 marzo 2006, trasmessa dal dott. Riccardini al dott. Gai Vincenzo, Direttore S.C. Medicina d'urgenza, è precisato che *"...la sig.ra Gariuolo era stata trovata a terra in degenza, caduta dalla barella (con sponde)"*; nella relazione a firma della sig.ra Biancotto Maria del 10 marzo 2006, indirizzata alla Capo sala, si legge: *"...mi sono subito recata in degenza ed ho trovato la sig.ra Gariuolo a terra vicino alla barella (sponde alzate)"*; nella relazione del sig. Mastroeni Andrea, infermiere responsabile della sala 3 del Pronto soccorso, è dato leggere: *"...la barella era regolarmente frenata e con entrambe le sponde alzate"*; e ancora nella relazione redatta il 16 marzo 2006, l'infermiera Gallo Isabella, che aveva sostenuto il turno notturno precedente a quello

dell'appellante, si dice che: *“...la barella era dotata di spondine, le quali sono rimaste alzate, come per tutti i pazienti e come di regola”*. In conclusione, non vi è chi non veda come il riesame della fattispecie produttiva del danno, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro dell'appellante, revoca nel serio dubbio che le spondine fossero abbassate, lasciando così presumere che la paziente fosse scivolata come sostenuto dal dott. Riccardini: *“...la paziente scivolava dalla barella nonostante era protetta dalle sbarre”*.

Ma anche a voler ammettere, verosimilmente, che l'assistenza garantita, costantemente e nel corso della notte, dalla figlia della paziente possa avere indotto il personale medico – infermieristico a tollerare le sponde abbassate, ciò tuttavia non depone per il mantenimento delle stesse in detta posizione nel momento in cui la congiunta è stata fatta allontanare per eseguire gli interventi di igiene. Di tal ch , non pu  ritenersi provato il rapporto di causalit  materiale tra la condotta ritenuta antiggiuridica (spondine abbassate), ascritta alla prevenuta, e la caduta della paziente, produttiva di conseguenze patrimoniali dirette, per l'Amministrazione sanitaria, e indirette per la propria dipendente. In definitiva, non vi   prova che il fatto lesivo sia stato prodotto, o comunque agevolato, da una condotta antiggiuridica ascrivibile alla dott.ssa D. G.. A tanto consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della epigrafata sentenza. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite, del doppio grado del giudizio, atteso che la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione *ex lege* della statuizione sulle spese, seguono invece la regola della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellante (*“victus victori”*) e a carico della Regione Piemonte - Azienda ospedaliera *“Citt  della Salute e della Scienza di Torino – presidio ospedaliero San Giovanni Battista”*, Ente che sarebbe stato destinatario delle somme da risarcire in ipotesi di condanna, come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando: **1)** in rito, dichiara inammissibile l'atto di intervento del Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia della

provincia di Torino. Non luogo a provvedere per le spese. **2)** Nel merito, accoglie l'epigrafato appello e, per l'effetto e in riforma della gravata sentenza, proscioglie da ogni addebito la **sig.ra D. G. S.** Nulla per le spese di giustizia.

Le spese legali del doppio grado di giudizio, da porre a carico della Regione Piemonte - Azienda ospedaliera "*Città della Salute e della Scienza di Torino – presidio ospedaliero San Giovanni Battista*", si liquidano, in favore dell'appellante, nella misura onnicomprensiva di **€ 2.000,00** (euro duemila/00), oltre C.P.A. e I.V.A. se dovuta.

Manda alla segreteria della Sezione per il più a praticarsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica udienza del 19 ottobre 2016.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

(F.to Dott. Giovanni Comite)

(F.to Dott.ssa Fausta Di Grazia)

Depositata in Segreteria il 22 Dicembre 2016

Il Dirigente

(F.to Dott. Massimo Biagi)

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

**Dispone con Decreto**

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Presidente

(F.to Dott.ssa Fausta Di Grazia)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e degli eventuali danti e aventi causa.

Roma, lì 22 Dicembre 2016

Il Dirigente

(F.to Dott. Massimo Biagi)